



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2405
fax + 39 040 377 2446
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. **1197/PROD.COMM.**
riferimento: **prot. 741 dd. 14 gennaio 2010**
allegato
Trieste, **21 gennaio 2010**

Al Comune di

oggetto: legge regionale 29/2005, articoli 42, comma 12, e 49, comma 8 – titolarità di più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche ed utilizzo di più posteggi nello stesso mercato

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato trasmesso il quesito inerente la problematica di cui all'oggetto; in proposito, si rappresenta quanto segue.

Si puntualizza, preliminarmente, che l'articolo 42, comma 12, della legge regionale 29/2005 contiene un'enunciazione di principio (*Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni*), che va dettagliato alla luce delle specifiche disposizioni di settore (*fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente*).

Il divieto contenuto nel successivo articolo 49, comma 8, primo periodo (*Nessun titolare di autorizzazione può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, inclusi quelli di cui all'articolo 48, comma 10, e quelli delle fiere*) si fonda sulla *ratio* di garantire il più ampio accesso nei mercati e nelle fiere di operatori su aree pubbliche, evitando la formazione di posizioni oligopolistiche.

Le sole eccezioni sono contenute nel secondo periodo della disposizione in esame (*Tale divieto non si applica a chi, alla data del 31 ottobre 1998 – si è mantenuta ferma tale data, in quanto derivante dalla previgente legge regionale 14/1999, articolo 6, comma 3 – fosse titolare di più posteggi nello stesso mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche operanti nello stesso mercato*).

Si intende ribadire una volta di più che il conferimento d'azienda sussiste quando la società incorpora un'azienda preesistente, o con la fusione, la cui risultante tipica è l'origine di un nuovo soggetto giuridico, oppure senza fusione, quindi con un apporto/conferimento in natura dell'azienda, che viene così inglobata nella società incorporante, la quale però rimane formalmente la medesima (cfr. Tribunale di Udine, sentenza 19 dicembre 1984).

Pertanto, sotto il profilo della possibilità giuridica, la fattispecie risulta nettamente delineata, nel senso che non ogni subingresso può legittimare la deroga al divieto di utilizzo contemporaneo da parte del medesimo operatore di più posteggi nell'ambito

dello stesso mercato; per di più, si sottolinea che la deroga in argomento viene riconosciuta a favore esclusivamente delle <<società di persone>> e non delle imprese individuali, quindi, trattandosi di norma derogatoria, la medesima deve considerarsi di stretta interpretazione.

Sotto il profilo della possibilità giuridica, risulterebbe inoltre irrealizzabile la fattispecie di ditta individuale che acquistasse, dopo il 31.10 1998, un'azienda per il commercio sulle aree pubbliche, con il relativo posteggio, nello stesso mercato in cui questa fosse già titolare di posteggio precedente: infatti, non potendo la denuncia d'inizio della nuova attività prescindere pure dall'utilizzo del posteggio acquisito, in contemporanea a quello già posseduto, automaticamente si concretizzerebbe la violazione della legge regionale 29/2005, e precisamente del suo articolo 49, comma 8, con la conseguenza che un' eventuale DIA, in quanto *contra legem*, non potrebbe produrre l'effetto di realizzare il subingresso.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it